

Roma, 23 giugno 2022

Circolare n. 157/2022

Oggetto: Tributi – Decreto Semplificazioni – DL 21.6.2022 n.73, su G.U. n.143 del 21.6.2022.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 73/2022, avente ad oggetto misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali. E' stato ridisegnato il calendario fiscale, prorogate alcune scadenze di fine giugno e previste alcune misure di semplificazione. Di seguito le principali disposizioni del provvedimento.

Liquidazioni periodiche IVA – Art. 3 c.1 – Viene differito il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre. Con tale modifica, la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre deve essere effettuata **entro 30 settembre** di ciascun anno, invece che entro il 16 settembre.

Invio degli elenchi INTRASTAT – Art. 3 c.2 – Viene prorogata la data dell’invio degli elenchi INTRASTAT. I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Art. 3 c.4 e 5 – Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a) se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre);
- b) se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).

Semplificazione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate – Art. 6 – Per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2022 vengono ridotti i controlli sulle precompilate. Infatti, qualora la dichiarazione precompilata venga presentata direttamente o tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale (CAF/professionista) senza modifiche, non si effettua il controllo formale. Mentre, qualora la dichiarazione precompilata venga presentata con modifiche, sempre mediante CAF o professionista, il controllo non viene eseguito sui dati delle spese sanitarie non modificate.

Determinazione della base imponibile IRAP – Art. 10 – Le modifiche apportate si applicano dal periodo di imposta 2021. E' ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. E' prevista inoltre, anche una deduzione, nei limiti del **70% del costo complessivamente sostenuto**, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta. Vale a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. Inoltre, per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Modelli dichiarativi – Art. 11 – Sono stati rinviati i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa. In particolare, è stato differito:

- dal 31 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale i provvedimenti amministrativi che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi e di dichiarazione IRAP devono essere pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

- dal 15 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale devono essere emanati i provvedimenti di approvazione dei modelli 770 e 730;
- dal 15 febbraio alla fine del mese di febbraio il termine, entro il quale i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico.

Esterometro – Art. 12 – Non è più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro. Non si deve più compilare l'esterometro per le operazioni:

- per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
- di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Per le operazioni effettuate **dal 1° luglio 2022**, i dati devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.

Decorrenza sanzioni all'esterometro – Art. 13 – E' posticipata al 1° luglio 2022 in luogo del 1° gennaio 2022 l'applicazione delle sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

Registrazione degli atti in termine fisso – Art. 14 – E' stato differito di 10 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso, pertanto, la registrazione deve avvenire **entro 30 giorni** (invece che entro 20 giorni) alla data dell'atto o se precedente dall'inizio del contratto.

Reverse charge – Art. 22 – Viene esteso fino al **31 dicembre 2026** (in luogo del 30 giugno 2022) il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile. Tale proroga riguarda le operazioni di cui all'art. 17 DPR IVA come quelle riferite a cessioni di telefoni cellulari; a cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione; a trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra; a trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE; a cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

Indici Sintetici di Affidabilità – Art. 24 – I correttivi previsti per il 2020 ed il 2021 in materia di ISA sono estesi anche al 2022 alla luce degli effetti della pandemia sull'economia.

Aiuti Covid – Art. 35 c.1 – Sono stati prolungati i termini per la registrazione degli aiuti di Stato Covid nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Segnatamente, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati in scadenza:

- dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in commento al 31 dicembre 2022, sono prorogati al **30 giugno 2023**;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al **31 dicembre 2023**.

Dichiarazione IMU - Art. 35 c.4 - Il termine per la dichiarazione IMU dell'anno 2021 è prorogato dal 30 giugno al **31 dicembre 2022**.

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.143 del 21.6.2022

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Ritenuta altresì la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di carattere sociale e finanziario;

Ritenuta altresì la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge

Titolo I
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Capo I
Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

*****OMISSIS*****

Art. 3
Modifiche al calendario fiscale

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «16 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «sono stabiliti le modalita' ed i termini» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalita'»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento.».

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, e' abrogato.

4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 e' differito al 30 settembre 2022.

*****OMISSIS*****

Art. 6
Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si

effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»;

b) al comma 3 le parole «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche,» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche,»;

c) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e' effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformita', l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*****OMISSIS*****

Art. 10

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;

2) i numeri 2) e 4) sono abrogati;

3) al numero 5), prima delle parole «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo indeterminato»;

c) il comma 4-quater e' abrogato;

d) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: «4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.»;

e) il comma 4-octies e' sostituito dal seguente: «4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo e' altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio» e le parole «entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»;

b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio».

Capo III
Semplificazioni in materia di imposte indirette

Art. 12

Modifica della disciplina in materia di esterometro

1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».

Art. 13

Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

1. All'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «a partire dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° luglio 2022».

Art. 14

Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*****OMISSIS*****

Capo V
Ulteriori disposizioni fiscali

Art. 22

Proroga del meccanismo di inversione contabile

1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

*****OMISSIS*****

Art. 24

Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022»;

2) la lettera c) e' abrogata;

b) al comma 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.».

*****OMISSIS*****

Art. 35

Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco

1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 e' differito al 31 dicembre 2022.

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2022».

*****OMISSIS*****

Dato a Roma, addi' 21 giugno 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia